

# Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale dell'Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo, Perito e Società di Ingegneria

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



ALL RISKS BROKER SRL

## “Professioni Tecniche”

Ultima Edizione dicembre 2018

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Sede Legale della compagnia:** R&Q INSURANCE (MALTA) LIMITED, 3rd Floor, Development House St. Anne Street FRN 9010 Floriana Malta

**Sito Internet della compagnia:** <http://www.rqim.com/>

**Informazioni della compagnia:** R&Q Insurance (Malta) Limited è iscritta all'albo delle imprese con il numero C59505, numero LEI (Legal Entity Identifier) 635400CIPL7LGNBQ4U90, Partita IVA numero 996213805, iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ammesse ad operare in Italia al n. II.01259.

R&Q Insurance (Malta) Limited in Italia opera in regime di Libera Prestazione di Servizi ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di Vigilanza di Malta – Malta Financial Supervisory Authority (MFSA).

### **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Come riportato nel Annual Report & Financial Statement 2017 di R&Q Insurance (Malta) Limited (<http://www.rqim.com.mt/the-company/>) il patrimonio netto ammonta ad Euro 50.167.533\*, di cui Euro 4.219.891\* di Capitale Sociale, Euro 43.172.260\* di contributo degli Azionisti ed Euro 2.775.382\* di utili non distribuiti.

L'indice di solvibilità di R&Q Insurance (Malta) Limited è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. L'indice di solvibilità di R&Q Insurance (Malta) Limited al 31.12.2017 è stato pari a 221%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale dei Fondi Propri Disponibili pari a Euro 48.686.131\* e il Solvency Capital Requirement (SCR), che ammonta a Euro 21.995.894\*.

\* Tasso di cambio al 01.06.2018: EUR 1,00 = GBP 0,87680 (fonte: Banca d'Italia).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale dell'Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo, Perito e Società di Ingegneria.

Le garanzie sono altresì estese:

- alle Perdite patrimoniali cagionate da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere;
- ai Danni Patrimoniali cagionati dall'Assicurato a Terzi, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni;
- alle Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata;
- ai Danni Patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni;
- alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute;
- ai Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali cagionati a Terzi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere;
- ai danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

*Non previste*

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

(valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

<b>Garanzia Postuma decennale</b>	In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dell'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della Polizza, per atti illeciti commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di copertura postuma. In caso di Studio Associato, le condizioni di cui sopra sono applicabili individualmente a ciascun Assicurato che voglia acquistare la garanzia di cui alla presente estensione.
<b>Estensione Legge Merloni</b>	Le garanzie possono essere estese agli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, o di Direttore dei Lavori conferiti all'Assicurato sulla base del D. Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici (la ex "Legge Merloni"); ove necessario gli Assicuratori si impegnano a rilasciare un "Certificato Merloni" per ogni incarico soggetto alla normativa sugli Appalti Pubblici, in base allo Schema Tipo 2.2 - D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi), con un Limite di indennizzo non superiore a quello di cui alla Polizza.
<b>Estensione ad interruzione o sospensione di attività</b>	Le garanzie vengono estese alla responsabilità civile dell'Assicurato per Danni patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di Terzi.
<b>Estensione effettuazione opere ad alto rischio</b>	Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'incarico di progettazione e/o costruzione di opere ad alto rischio quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee.

**Incarichi professionali in regime di "GENERAL CONTRACTOR"**

Le garanzie sono estese agli incarichi professionali in regime di "General Contractor" ("chiavi in mano").



**Che cosa non è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Le garanzie non operano:

- ⊗ in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Polizza;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- ⊗ a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel Modulo di Polizza, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, cancellazione dall'albo, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, radiazione o licenziamento per giusta causa.
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
- ⊗ per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi, errori od omissioni nella loro esecuzione ed utilizzazione;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
- ⊗ responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ⊗ ove l'Assicurato sia persona giuridica, per le Richieste di risarcimento avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali richieste provengano da Terzi;
- ⊗ quando il Contraente è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- ⊗ danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- ⊗ per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
- ⊗ per le Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, o connesse o conseguenti a:
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
  - sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare);</li> <li>○ qualsiasi atto terroristico.</li> </ul> </li> <li>⊗ per Richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (dpr 22 settembre 1988 n. 447);</li> <li>⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlati a materiali, attrezzature, beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;</li> <li>⊗ per le Richieste di Risarcimento relative ad attività in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare od eseguire lavori di costruzione o ristrutturazione; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti, sono inoltre escluse le Richieste di risarcimento derivanti dalle seguenti attività:</li> <li>○ Responsabilità derivanti dall'applicazione della Legge Merloni;</li> <li>○ Responsabilità derivanti da Interruzione o Sospensione di attività;</li> <li>○ Responsabilità derivanti dall'effettuazione di opere ad alto rischio quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee;</li> <li>○ Incarichi professionali derivanti da impegni di General Contractor.</li> </ul> </li> </ul>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza; di seguito i rispettivi sottolimiti:

- Privacy: € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per sinistro;
- Perdita documenti: € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione;
- Perdite patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni: scoperto del 10% (10 per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- Ingiuria e diffamazione: limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro;
- Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo; si intendono comunque esclusi:
  - Danni sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;
  - Danni materiali – inclusi i danni cagionati da furto o incendio - a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
  - Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;
  - Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.
- Estensione ad interruzione o sospensione di attività: € 100.000,00 (centomila/00) per Richiesta di risarcimento e per Periodo di assicurazione, e ad uno Scoperto pari al 10% di ogni danno, con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00)



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

**Denuncia di sinistro:** L'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovrà darne avviso agli Assicuratori nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

**Assistenza diretta/in convenzione:** *Non prevista*

	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>Non prevista</i></p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>All'atto della sottoscrizione del contratto si ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che possono comportare un aggravamento del rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l'effettuazione da parte dell'Assicurato di attività non precedentemente dichiarate può comportare aggravamento del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la Perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il pagamento del premio – che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% – può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario;</li> <li>• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l'intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;</li> <li>• contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.</li> </ul> <p>Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di <b>un aumento del 4%</b>.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso da parte per sinistro degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La copertura assicurativa ha durata annuale o di un anno più frazione. Il contratto non prevede tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.</p> <p>Gli Assicuratori si riservano di mantenere e confermare come operanti le garanzie prestate fino all'effetto dell'eventuale nuova Polizza, solo se stipulata con i medesimi (Assicuratori), e non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del presente contratto purché in assenza di nuovi sinistri e circostanze.</p>
<b>Sospensione</b>	<p><i>Non prevista.</i></p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Per i soli contratti Danni stipulati a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la Compagnia Assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.</p>
--	---

<b>Risoluzione</b>	<p>Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'Assicurato che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni.</p> <p>In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>
--------------------	--



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai professionisti, iscritti al proprio albo/registo professionale se esistente, che svolgono l'attività dichiarata.



### Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** 16% in media
- **costi dei PPI:** non previsti

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:</p> <p><b>Servizio Reclami</b>  R&amp;Q INSURANCE (MALTA) LIMITED  3rd Floor, Development House St. Anne Street  FRN 9010, Floriana, Malta  Telefono: +356 2248 2704  E-mail: enquires@rqih.com  Pec: rqinsurance@legalmail.it</p> <p>o in alternativa all'indirizzo</p> <p>All Risks Broker srl  Ufficio Reclami  Via Leonida Bissolati, 54  00187 Roma  Italia  Fax no.: +39 06 42114444  E-mail: reclami@brokerallrisks.it</p>
----------------------------------	---

<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:</p> <p>Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)          Servizi Tutela degli Utenti          via del Quirinale 21          00187 Roma          Italia          Tel.: 800 486661 (dall'Italia)          Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)          Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353          E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.</p> <p><a href="http://www.ivass.it">http://www.ivass.it</a> nella sezione Guida ai Reclami</p>
<b>MFSA</b>	<p>R&amp;Q Insurance (Malta) Limited in Italia opera in regime di Libera Prestazione di Servizi ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di Vigilanza di Malta – Malta Financial Supervisory Authority (MFSA).          Malta Financial Services Authority          Notabile Road          BKR3000          Attard          MALTA          Tel: +356 2144 1155          Fax: +356 2144 1188          Consumer Helpline: Freephone 800 74924 or +356 2548 5700</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>La mediazione in materia di contratti assicurativi è obbligatoria. Si procede interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Attraverso richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

## AVVERTENZE

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**